



Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018¹,
decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 16b cpv. 3 lett. a

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2–4

Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità

² L'indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

³ In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

- a. il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita;
- b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

¹ FF 2019 137

² RS 834.1

⁴ Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

Art. 16d Estinzione del diritto

¹ Il diritto si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

² In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, esso si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

³ Esso si estingue prima del termine previsto se la madre riprende un'attività lucrativa o muore.

II

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 329f cpv. 2

² In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

Art. 336c cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

^{c^{bis}}, prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.